



TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro

Il Giudice, letto il ricorso che precede,
visti gli artt. 669 bis, 669 sexies e 700 c.p.c.,
ritenuto che la preventiva instaurazione del contraddittorio tra le parti non sia causa di pregiudizio per le ragioni vantate dalla ricorrente,
ritenuta, pertanto, l'opportunità di valutare, previa instaurazione del contraddittorio, la domanda cautelare,
fissa per la trattazione della causa l'udienza del **20/02/2024**.
Manda alla parte ricorrente per le notifiche al convenuto entro il 19.1.2024.
Considerato l'elevato numero dei soggetti controinteressati;
visto l'art. 151 c.p.c.;
autorizza parte ricorrente alla notifica nei confronti dei docenti controinteressati mediante inserimento, entro il 19.1.2024, del ricorso e del presente decreto nell'apposita area telematica del sito istituzionale del Ministero convenuto, disponendo che il MIUR non rimuova tali atti dal proprio sito sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado;
invita i resistenti a costituirsi in cancelleria 7 giorni prima dell'udienza.
Visto l'art. 127 ter c.p.c.,

DISPONE

che l'udienza si svolga mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura simile), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. ammissione mezzi probatori; decisione), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

ASSEGNA



alle parti **termine fino alle ore 09.00 del giorno in cui deve trattarsi la causa** per il deposito telematico delle predette note scritte;

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Latina, 16/01/2024

Il Giudice

Angela Orecchio

